

FATTO E DIRITTO

Nei confronti di V., il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formulando la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt 571 c.p. e 582 c.p., nei termini di cui in rubrica.

All'udienza preliminare, dopo la costituzione di parte civile di C, l'imputato chiedeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito abbreviato.

Nell'udienza odierna il giudice ammetteva la definizione del processo nelle forme del citato rito alternativo.

Quindi, PM e difensori hanno adottato le conclusioni riprodotte nell'odierno verbale di udienza .

Tanto premesso va rilevato che le risultanze offerte dagli atti utilizzabili, contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, non consentono di addivenire al giudizio di penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti per insussistenza dei fatti.

1.Le coordinate penalistiche di valutazione della condotta della V.

Nonostante la formulazione del reato di "abuso dei mezzi di correzione e disciplina" (art 571 c.p.) risalga all'ormai lontano 1930, ossia ad un momento storico pervaso da una ideologia improntata all'autoritarismo e al principio gerarchico, la norma deve essere reinterpretata alla luce dei principi costituzionali e della Convenzione delle nazioni unite sui diritti del bambino (New York, 1989).

L'interpretazione che assegna al fine educativo la capacità di annullare o, nella maggior parte dei casi, di diminuire il disvalore di condotte violente (dal momento che le pene previste dall'art 571 c.p., anche in ipotesi di morte o lesioni, risultano essere attenuate rispetto a quelle minacciate in caso di maltrattamenti) sembra contrastare con il primato nel nostro ordinamento riconosciuto al principio personalistico, in quanto subordina la dignità e l'integrità psicofisica della persona a una male intesa finalità di educazione.

E tale contrasto è tanto più evidente ove si ponga mente al fatto che l'ambito soggettivo privilegiato di applicabilità del reato di cui all'art 571 c.p. risulta, a ben vedere, quello dei rapporti tra minori ed educatori.

Da un lato, infatti, le acquisizioni della moderna pedagogia escludono che umiliazioni o sofferenze, fisiche o psicologiche, inflitte ad un soggetto minore possano sortire qualche effetto positivo, dall'altro lato il riconoscimento, sul piano nazionale ed internazionale, del minore come soggetto di diritti e la cui peculiare condizione di vulnerabilità impone

l'effettiva tutela della sua personalità ancora *in fieri*, rappresenta un ostacolo difficilmente superabile rispetto alla legittimazione di uno *ius corrigendi* dai contenuti afflittivi.

In questo senso anche dalle fonti internazionali più qualificate, quali la convenzione di New York a tutela dei minori del 1989, si evince che gli attuali *standard* di civiltà che governano le relazioni interpersonali – comprese quelle tra subordinati per qualsivoglia ragione- rifiutano il ricorso a metodi violenti e ritengono più correttamente che lo sviluppo della personalità e l'adesione ai valori vigenti in un dato momento storico debbano essere perseguiti con la cultura, la persuasione, il convincimento e il dialogo.

Insomma, il riconoscimento della violenza quale mezzo correttivo o disciplinare, sia pure contenuto entro limiti fissati dalla legge, costituisce un anacronismo morale e sociale.

Alla stregua di tale premessa deve essere individuato il contenuto degli elementi costitutivi della fattispecie in questione, nella sua applicazione concreta.

Sul piano oggettivo, il concetto di *abuso* richiama, logicamente, l'esistenza di un uso legittimo del potere correzionale o di disciplina.

La necessità dell'esistenza del diritto esclude in radice che possa essere considerato mezzo di correzione e di disciplina ogni e qualsiasi strumento che venga adoperato per questo obiettivo.

In altre parole: non può essere il fine disciplinare o pedagogico, in ambito scolastico, a giustificare qualsiasi mezzo adoperato. E' necessario che il mezzo sia tale per natura e per normale destinazione.

L'abuso ha per presupposto logico e necessario l'esistenza di un *uso lecito* : l'abuso del mezzo si pone come abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell'ambito di determinati rapporti (ad esempio di educazione, istruzione, cura), potere che deve essere esercitato nell'interesse altrui, cioè di coloro che possono diventare soggetti passivi della condotta.

In ambito scolastico, dunque, il concetto di abuso presuppone l'esistenza in capo al soggetto di un potere disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle condizioni che ne legittimano l'esercizio per le finalità ad esso proprie, e senza superare i limiti tipicamente previsti dall'ordinamento.

In molti casi i mezzi di correzione e di disciplina sono espressamente previsti da norme giuridiche di natura extrapenale (es.circolari e regolamenti del ministero istruzione) ma anche in usi sociali che per consuetudine vengono considerati socialmente adeguati.

La condotta abusiva ricorre, senza dubbio, ogni volta che il mezzo venga usato per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito (vessatorio, esemplarmente punitivo, volto al mero insulto o alla umiliazione, per riaffermare semplicemente la propria autorità); abuso che può verificarsi anche in considerazione delle modalità non adeguate di intervento, tenuto conto del contesto culturale e della situazione concreta su cui si innesta la condotta dell'agente, quali la gravità del comportamento del soggetto a cui si rivolge l'intervento disciplinare o pedagogico, i pericoli presenti e futuri per altri minori in contatto con quest'ultimo e vittime della sua azione, le risorse a disposizione dell'agente nel momento in cui interviene.

In altri termini, per la sussistenza del comportamento vietato, mezzo e interesse si condizionano e si integrano a vicenda.

Il delitto in esame si consuma col realizzarsi del fatto che costituisce l'abuso nel senso indicato, sempre che ne derivi il pericolo (probabilità e non semplice possibilità) di una malattia nel corpo e nella mente.

Alla stregua dei suddetti parametri di valutazione della condotta sul piano oggettivo, la giurisprudenza del Supremo collegio, nel tempo, ha ritenuto come leciti i mezzi di correzione tradizionali tali da non porre in pericolo la incolumità del soggetto passivo (Cass.1982/1451) e quindi quelli adeguati al fine da perseguire.

Più precisamente il Supremo Collegio si è limitato a rilevare che non sono consentiti ad esempio l'uso della cinghia o gli atti di violenza fisica dell'insegnante, vietati anche dai regolamenti scolastici (Cass.19 gennaio 1972, in *Giust. pen.* 74, II, 498), non fornendo tuttavia indicazioni specifiche sulle condotte che pur non integrando gli estremi di una aggressione fisica al corpo sono tuttavia suscettibili di determinare il "pericolo di malattia della mente" per la loro inadeguatezza rispetto alla finalità educativa perseguita.

La condotta indicata dalla norma di cui all'art 571 c.p. richiede, inoltre, un supporto psicologico di natura dolosa.

Il dolo consiste nella volontà di usare il mezzo pedagogico e di disciplina, sapendo che si tratta di abuso (per un interesse diverso da quello educativo, ad esempio intenzionalmente volto alla mortificazione della vittima; oppure sproporzionato rispetto all'obiettivo pedagogico perseguito) e che vi è il rischio concreto di malattia del corpo e della mente.

In altri termini, deve ritenersi lecito soltanto l'uso di quei mezzi educativi e disciplinari che, nel rispetto dell'incolumità fisica e morale del soggetto cui si applicano, appaiono indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo che si propongono, purchè adoperati nella misura e secondo le modalità richieste.

Nel caso di specie occorre, quindi, valutare se l'intervento della docente risultante dagli elementi processualmente utilizzabili e sfociato nella imposizione a scrivere per cento volte sul quaderno la frase "sono deficiente" sia da considerare finalizzato ad un risultato diverso da quello di educare e di disciplinare le condotte del giovane C. e della classe di alunni affidata alla stessa V., nonché se il mezzo adottato in concreto sia idoneo a creare una situazione di pericolo di malattia per il corpo o per la mente della presunta persona offesa.

Il che significa, pure, verificare se il mezzo educativo praticato nel caso di specie sia proporzionato rispetto allo scopo pedagogico perseguito, tenuto conto della situazione concreta in cui la V. si trovava ad operare e alle caratteristiche dei suoi interlocutori; e se quella condotta abbia comportato anche solo il pericolo concreto di un danno fisico o morale al menzionato minore .

2.Insussistenza dei danni morali a carico del C.

Un primo approfondimento relativo agli elementi costitutivi della fattispecie, sul versante oggettivo dell'art 571 c.p., attiene alla prospettazione di un nesso eziologico tra la condotta dell'agente e l'insorgere di un pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

Detto requisito nel caso in esame non può dirsi naturalisticamente sussistente.

Dalle indicazioni dello psicologo dott. Giovanni Caltanissetta, della psico-pedagogista dott. Pellegrino Elisa e della dott.ssa Parasiniti non può ricavarsi la prova che lo specifico intervento educativo e disciplinare adottato dalla V. sul C., tenuto conto delle particolari circostanze di fatto che lo precedevano e della situazione concreta in cui si andava ad inserire, avesse cagionato un danno morale o il pericolo di un danno morale per quest'ultimo.

Gli stessi "disturbi comportamentali" del C., segnalati dalla dott.ssa Parasiniti con il certificato del 10.2.2006, nulla indicano in ordine ai fattori eziologici, alla loro entità e alle terapie praticate o praticabili, rimanendo in una genericità tale da ritenere che in realtà il giovane fosse, come tanti altri ragazzi della sua età, semplicemente affaticato o preoccupato da una particolare situazione in ambito scolastico .

Peraltro la estrema genericità di tale formula si salda con l'indicazione contenuta a pagina 2 dell'esposto del padre del giovane C., che smentirebbe in radice la riconducibilità di quella condizione del minore con la condotta della V., dal momento che evidenzia la personale percezione della stranezza dei comportamenti del figlio a partire dal 24

gennaio 2006 ossia quattro giorni prima del fatto in contestazione, verificatosi senza alcun dubbio in data 28 gennaio 2006.

A ciò si aggiunga che dopo l'episodio di cui in contestazione, avvenuto il 28 gennaio 2006, il C. continua a frequentare la classe per oltre dieci giorni senza manifestare particolari disagi o atteggiamenti meritevoli di attenzione da parte dei responsabili dell'istituto sotto il profilo della serenità del minore, come si evince dalla documentazione in atti, ciò deponendo per l'infondatezza circa l'esistenza di un danno morale per il minore derivante dalla condotta dell'imputata di cui in rubrica.

3.L'insussistenza dell'abuso nell'uso dei mezzi di correzione. La ragioni pedagogico-disciplinari dell'intervento della V.

Esclusa la sussistenza dell'evento di danno lamentato dalla parte civile, il giudice deve, comunque, accertare l'eventuale presenza di un abuso dei mezzi di correzione suscettibile di ingenerare un "pericolo concreto" di malattia per il corpo o per la mente del menzionato minore derivante dalla azione della V.

Anche tale circostanza può dirsi insussistente ciò desumendosi dalla dinamica dell'intervento educativo, dal contesto in cui l'azione della V. è andata ad inserirsi, dalle finalità di quella condotta, dal modo in cui è stata percepita dal diretto interessato (C) e dai compagni di classe di quest'ultimo.

Prima di entrare nel merito, il giudice evidenzia che tra le fonti di prova utilizzabili vi sono anche i quindici biglietti redatti dai compagni di classe del C. a commento della vicenda in oggetto, su sollecitazione della V. (che rispondeva ad una precisas finalità pedagogica), nel momento in cui il C. era tornato a scuola con il quaderno che riportava in calce alla annotazione per cento volte della frase "sono deficiente" la sottoscrizione (con commento) del di lui padre .

Tali biglietti rivestono la natura di documento, essendosi formati prima dell'inizio del procedimento penale.

Il contenuto dei singoli biglietti è da ritenere attendibile, per la diversità dei contenuti, degli obiettivi di commento dei singoli studenti e per le diverse sfumature in ordine ai giudizi, ciò rendendo non configurabile l'ipotesi della "dettatura" da parte della V. o di una "macchinazione", attraverso versioni concordate, diretta dalla stessa insegnante (v. ad esempio il pensiero di L, H e V che pure dedicano note di critica alla condotta della professoressa in ordine all'utilizzo di certi termini) .

A) L'esigenza di tutelare il G.

Tali verifiche, nella vicenda in esame, devono necessariamente muovere dall'antefatto relativo a quanto accaduto a tale G. compagno di classe di C. nei giorni che hanno preceduto l'iniziativa disciplinare della V. di cui alla imputazione.

Si tratta della sistematica derisione e del tentativo di emarginazione del giovane G., ad opera di C. e B., avvenute colpendo il ragazzo di undici anni con frasi aventi ad oggetto le "tendenze sessuali", come risulta non solo dalle dichiarazioni della stessa V. e della preside S. ma anche da alcune "testimonianze" (in senso atecnico) dei compagni di classe dei protagonisti della vicenda contenute in biglietti scritti con i quali commenta la dinamica dell'accaduto (documentazione, questa, presente nel fascicolo).

La suddetta ricostruzione dei fatti, che non appare smentita dagli elementi forniti dall'accusa a sostegno delle sue richieste, descrive un quadro in cui da una parte spicca l'esuberanza giovanile del C. che irride il G. alla presenza di ragazzi e ragazze della stessa età, colpendolo sulle sue presunte tendenze sessuali, dall'altra la timidezza dello stesso G. che subisce senza reagire.

Inoltre, come attestano le risultanze processuali, deve essere evidenziato che certe vessazioni a danno del G., il C. tendeva a reiterarle.

Al G. veniva impedito di recarsi nella toilette per uomini, e proprio il C. lo aveva offeso con espressioni del tipo "non puoi entrare qui, sei gay sei una femmina".

Come notoriamente segnalano i più significativi contributi psicopedagogici, le conseguenze per la vittima di certi atti, consumati in contesti scolastici caratterizzati da minori in età adolescenziale, sono la tendenza a chiudersi in atteggiamenti ansiosi e insicuri e il calo progressivo del senso di autostima suscettibile di produrre una immagine negativa di sé in quanto persona di poco valore e inetta.

Poiché la vita in classe viene resa loro molto difficile, le vittime di atti di questo tipo, definibili come atti di bullismo, possono provare il desiderio di non andare più a scuola, colpevolizzandosi per il fatto di attirare le prepotenze e l'aggressività dei loro compagni.

Altri possono persino manifestare la paura ricorrente di rifiutarsi di uscire soprattutto per andare a scuola.

Addirittura, in un numero ristretto di casi, subire comportamenti prepotenti e intimidatori può mettere in serio pericolo di vita, portando a gesti gravi di autolesionismo e anche a tentativi di suicidio, come attestano recenti fatti di cronaca.

A lungo andare, da adulti, coloro che sono stati insistentemente vittime di comportamenti persecutori hanno più possibilità di soffrire di episodi depressivi.

Nel comportamento adottato dalla V. sembra, dunque, riscontrarsi la necessità di interrompere, con un intervento tempestivo ed energico sul C., una condotta che avrebbe potuto produrre gravissimi danni al G. (vedi tentativi di suicidio).

Tale circostanza si evince chiaramente dalle dichiarazioni non solo della imputata ma anche della S. (preside della Scuola "SB" di Palermo e informata dei fatti) e dei compagni di classe del C. (cfr. biglietti scritti di pugno dagli alunni a commento della vicenda in esame in atti, in particolare quelli di L., L., A.) .

D'altra parte, recenti indagini sulle vittime del bullismo attestano che il soggetto passivo, generalmente solo e socialmente ritirato (come nel caso di specie, sulla base delle dichiarazioni della S. e della stessa V.) risulta spaventato dalla aggressività e in cerca di protezione.

Nel caso di specie, dunque, l'azione della V. non si limita ad esprimere, come si dirà, una mera finalità educativa verso il C. ma sembra muoversi anche in una prospettiva di solidale protezione del soggetto più debole.

Come spiegato dalla stessa imputata, costei, anziché affidarsi agli inefficaci strumenti della nota disciplinare, adotta un intervento di tipo diverso per stigmatizzare a tal punto la condotta dello stesso C. da bloccarne gli effetti nocivi sul compagno di classe aggredito e ciò avviene attraverso il dialogo aperto su quanto accaduto come confermano i biglietti scritti dagli alunni.

B) Finalità pedagogiche contro gli atti di prevaricazione e derisione dei più deboli rivolte a tutti i componenti della classe

Le fonti di prova fanno emergere pure che il comportamento della V. era finalizzato ad ulteriori importanti obiettivi di natura pedagogica, la cui comprensione è fondamentale per chiarire e valutare i contorni della odierna controversia penale .

Dai commenti dei ragazzi, riportati nei biglietti a corredo della documentazione del giudice, si comprende che l'intervento sembra finalizzato anche ad evitare che altri alunni potessero imparare che comportarsi da prevaricatori (nel caso di specie irridendo altri ragazzi sulle tendenze sessuali) è un modo per ottenere efficacemente e rapidamente ciò che si vuole (ad esempio l'attenzione dei compagni di classe), senza mai rispondere delle conseguenze del proprio agire.

Proprio su tale ultimo punto recenti ricerche psicopedagogiche, ampiamente condivise dalla comunità degli studiosi, sostengono che la prepotenza, se non tempestivamente stigmatizzata e contrastata, può arrivare sino al punto di pervadere le relazioni tra compagni di classe e di essere accettata come condizione normale dei rapporti interpersonali e sociali.

Come emerso dalle dichiarazioni della imputata e dai foglietti in cui sono contenuti i pensieri dei giovani alunni, che non vengono smentite da alcuna risultanza processuale, nel caso in esame la V. doveva gestire, di fronte ai suoi alunni, anche i differenti comportamenti dei due ragazzi protagonisti delle offese al G., ossia C. e B.

Quest'ultimo, resosi conto della gratuita aggressione verbale ai danni del compagno di classe, aveva chiesto scusa al G. per le espressioni usate nei suoi confronti, davanti a tutta la classe; mentre C. non si era minimamente preoccupato della sensibilità del coetaneo che aveva apostrofato ed a cui aveva impedito l'ingresso nella toilette degli uomini.

Il non intervenire in presenza dello spavaldo atteggiamento del C., a fronte delle scuse del "complice" B., avrebbe finito per accreditare, tra le fila dei compagni di classe, l'idea che condotte vessatorie a danno dei più deboli sarebbero state comunque accettate; mentre quelle ragionevoli e comprensive del disagio dell'offeso lasciate nella indifferenza; con gravi effetti di disorientamento sui modelli comportamentali a cui tutti gli altri alunni avrebbero dovuto ispirarsi (vedi sul punto gli scritti di L., C.).

C) L'intervento pedagogico a tutela di C.

Nel valutare la condotta della V. va, pure, evidenziato un ulteriore dato ricavabile dagli studi specialistici sui temi psico-pedagogici.

Secondo analisi che studiano l'evoluzione dei comportamenti rispetto a vissuti dell'infanzia, gli alunni che hanno sistematicamente soprafatto in vario modo gli altri, hanno molte più probabilità da adulti di assumere comportamenti antisociali, anche con drammatiche conseguenze.

Se non vengono dissuasi possono continuare a usare tattiche intimidatorie e aggressive nelle loro relazioni interpersonali.

Sulla volontà della V. di "far ragionare" il giovane C. non vi sono dubbi sulla base delle "testimonianze" dei suoi compagni di classe, come emerge dalle esplicite indicazioni di L., L., A., L., S., L., G., H.

Alla stregua delle indicate risultanze processuali, quindi, può sicuramente escludersi che la condotta della V., riguardante l'intervento disciplinare sul C. di cui in rubrica, sia espressione di un interesse diverso da quello educativo verso tutti gli alunni della classe in cui operava,

interesse per il quale le erano stati conferiti poteri di controllo e di intervento.

In altri termini si ravvisa uno stretto rapporto di causa ed effetto tra la condotta della V. e l'obiettivo di svolgere i suoi compiti pedagogico-disciplinari, che non lascia spazio a chiavi di lettura alternative rispetto al movente, quali ad esempio i motivi di rancore, il desiderio di insultare e umiliare il giovane C.

Insomma si tratta di una azione a "fin di bene" non solo verso quest'ultimo, ma anche verso il G. e l'intera classe.

4. Le modalità d'intervento e il giudizio di adeguatezza in concreto

In ordine, poi, alla valutazione sulle modalità di intervento della professoressa rispetto alla finalità perseguita, occorre fare riferimento non solo al *dictat* che imponeva di scrivere "100 volte deficiente", di per sé potenzialmente anche suscettibile di integrare gli estremi del mezzo educativo sproporzionato e come tale abusivo, ma al contesto a cui quella condotta si collegava.

Contesto, quello dell'istituto "S.B.", connotato da una oggettiva situazione di pericolo attuale per il G. derivante dal comportamento del minore C. e potenziale per altri minori, da un ambiente sociale attorno alla scuola definito "difficile" dalla preside perché troppo spesso connotato dalla cultura della prevaricazione, dalla tipologia dei mezzi di intervento a disposizione della V. per una efficace risposta a quanto stava accadendo.

Prima di affrontare il punto relativo alla adeguatezza dell'intervento della V. rispetto alla finalità da perseguire nel caso concreto, occorre premettere quanto segue in punto di conoscenze psicopedagogiche accreditatesi nella comunità scientifica in tema di organizzazione del contrasto agli atti di prevaricazione o derisione negli istituti scolastici, definiti con una espressione semplificatoria come atti di bullismo.

Come attestano recenti approfondimenti, non esiste una regola generale per i docenti che si trovano davanti ad atti di bullismo e certamente appaiono inadeguati e ormai desueti gli strumenti di correzione indicati tassativamente dai regolamenti in materia di istruzione relativi ad ammonimento, censura, sospensione dalla scuola, esclusione dagli scrutini o esami, espulsione.

Tra le indicazioni ricavabili dai suddetti studi vi è quella secondo cui certi atti non possono comunque essere ignorati dai docenti.

Alcuni di loro, in concreto, preferiscono affrontare il comportamento aggressivo con ironia spiazzando il ragazzo. Ma questo non può funzionare sempre ed in ogni caso richiede una formazione specifica del docente non

sempre pretendibile dal singolo nei casi in cui l'istituto in cui opera non attivi corsi di aggiornamento specifici.

In questi anni si sono addensate non solo analisi e teorie, ma anche proposte educative variamente formalizzate e sperimentate.

Quasi tutte insistono su alcune premesse: informarsi e cercare di capire; prevenire piuttosto che cercare di sanare; coinvolgere tutto il sistema formativo (genitori, docenti, allievi stessi); non sottovalutare il fenomeno.

Gli studi psico-pedagogici più aggiornati sostengono che un intervento efficace sugli atti di bullismo presuppone un impegno chiaro, deciso e programmato da parte dell'istituto scolastico che ospita gli studenti.

Dovrebbero prevedersi forme di controllo preventivo da parte di *equipe* di docenti appositamente individuati a sostegno del programma, oltre alla discussione e individuazione delle strategie di intervento da parte del collegio e di tutto il personale della scuola, prevedendo: a) il coinvolgimento degli alunni come protagonisti attivi nel combattere il bullismo all'interno della scuola; b) la collaborazione costante e convinta delle famiglie degli alunni; c) l'intervento di persone esterne in contatto con il mondo della scuola (psicologici dell'età evolutiva, assistenti sociali, componenti della comunità locale, ufficiali di polizia, personale medico e religioso).

Alla stregua di tale premessa, deve essere contestualizzato e valutato l'intervento della V.

Innanzitutto deve evidenziarsi che nell'ambito delle attività dell'istituto "S.B." di Palermo, in cui operava l'imputata, non si era elaborato un programma serio e articolato di prevenzione e repressione degli atti di bullismo, come dovrebbe pretendersi ormai da ogni servizio pubblico delicato e decisivo per la formazione dei ragazzi.

Nessuna di quelle direttive psicopedagogiche sopra illustrate è stata coltivata dalla dirigenza dell'istituto, come si ricava direttamente dalle parole della V. e indirettamente dalla stessa deposizione della preside S.

Non si registra neppure alcun coinvolgimento dei genitori nei programmi educativi finalizzati a prevenire atti di bullismo, ad esempio la V. aveva conosciuto i genitori del giovane C. solo in occasione della vicenda per cui si procede nonostante quest'ultimo avesse riportato, per volontà di altri docenti, note disciplinari menzionate sul registro di classe.

Di conseguenza, in questo quadro di rapporti all'interno dell'istituto, l'unico "avamposto" per la tutela delle vittime di atti di bullismo e per la realizzazione di un programma educativo minimo è rappresentato proprio

dai singoli docenti delle varie materie trattate nei rispettivi orari di lezione in aula.

In queste condizioni, con riguardo alla misura e alla modalità di utilizzo del mezzo di correzione attivato dalla imputata, e quindi alla sua adeguatezza rispetto al fine concretamente da perseguire, questo Giudice ne evidenzia l'adeguatezza tenuto conto della necessità della V. di intervenire tempestivamente per la realizzazione di plurimi obiettivi pedagogico-disciplinari, delle caratteristiche della persona a cui il mezzo di disciplina e correzione si rivolgeva, del modo in cui l'iniziativa della imputata veniva percepita dall'intera classe.

Con riguardo al C., occorre tenere presente che i suoi precedenti comportamenti "sopra le righe" erano sfociati in note disciplinari, peraltro sottoscritte da docenti diversi rispetto alla odierna imputata, che non avevano sortito alcun effetto pedagogico.

Anzi, è fatto notorio che negli istituti di scuola media molto spesso la nota disciplinare sul registro rappresenta, addirittura, un titolo di merito per il soggetto a cui è rivolta, denotando coraggio e capacità di sfidare l'autorità costituita, proprio come accadeva al C. all'interno dell'istituto "Silvio Boccone", la cui personalità lo faceva assurgere a punto di riferimento anche per gli altri ragazzi.

Il profilo psicologico relativo al C., per come emerge dalle deposizioni della S. e dai pensieri scritti dai compagni di classe, è quello di un adolescente dotato già di spiccata personalità e intelligenza (v. S.), talvolta sfocianti in forme di aggressività verbali.

Ciò consentiva, quindi, allo stesso C. di comprendere l'esatta portata della misura adottata dalla professoressa della materia di lettere, escludendo che costei avesse intenti vessatori verso l'alunno sanzionato.

La V. si era verbalmente confrontata con il C. spiegando le ragioni della imposizione a scrivere per cento volte sul quaderno l'espressione "sono deficiente", potenzialmente molto insidiosa per la tranquillità del minore.

La stessa V., anche alla presenza degli altri compagni di classe, aveva sottolineato che il termine "deficiente" andava inteso richiamandone l'etimologia .

E d'altronde nel momento in cui l'imputata propone al C. quel compito, non si riscontra nell'atteggiamento di quest'ultimo alcuna reazione di protesta, di particolare disagio o di sconforto, che altrimenti sarebbero state puntualmente segnalate dalla preside e dai compagni di classe nei commenti all'intera vicenda.

Il “deficere” significava mancanza di sensibilità verso il G., secondo la spiegazione offerta in classe dalla V. che trova conferma nei biglietti degli alunni (v. L., G., L., A.).

In questo senso l'alunna S., commentando l'episodio, ha scritto che la parola usata dalla V. nei confronti del C. non era dettata da motivi di odio “ma per fargli capire (al C.) che bisogna comportarsi bene e che poteva fare molto di più vista la sua intelligenza”.

Inoltre, dallo stesso modo in cui l'azione dell'imputata viene percepita dai compagni di classe del C., si ricava un ulteriore elemento di conforto alla tesi di un uso non sproporzionato del potere di intervento pedagogico-disciplinare sul minore.

Sintomatiche in questo senso le parole di A. il quale scrive testualmente: “*la prof. V. non ha detto deficiente a C. ma glielo ha fatto scrivere per farlo ragionare cioè capire i propri sbagli*”. E dello stesso tenore sono gli scritti di C., L., L., L., A., L.

Di conseguenza, le suddette risultanze processuali escludono anche un uso sproporzionato del mezzo pedagogico-disciplinare rispetto alla situazione concreta su cui la V. doveva intervenire.

Peraltro le suddette considerazioni relative alla legittimazione all'uso dei mezzi di correzione, agli obiettivi specifici della condotta della V. ed alla adeguatezza dell'intervento rispetto alle esigenze del caso concreto escludono, comunque, la sussistenza del dolo previsto dal reato di cui all'art 571 c.p..

5. Conclusioni

In base alle illustrate fonti di prova, non può affermarsi che la volontà dell'imputata nell'utilizzo di quel particolare mezzo pedagogico e di disciplina fosse orientata verso un interesse diverso da quello educativo; né che la V. fosse consapevole di attivare una modalità esecutiva del mezzo di correzione sproporzionata rispetto all'obiettivo, con il pericolo concreto di cagionare un danno psichico per il minore.

Alla stregua di tali elementi deve ritenersi lecito l'uso del mezzo pedagogico-disciplinare da parte della V. nei confronti del C., in quanto rispettoso della incolumità fisica e morale del minore e indispensabile, nelle concrete circostanze in cui al professoressa si trovava ad operare, al raggiungimento di importanti obiettivi attraverso una opera di convincimento e persuasione.

L'azione della V. risulta essere, innanzitutto, improntata all'esigenza di rieducare il giovane C. stigmatizzando la sua condotta lesiva della sensibilità del giovane G., ond'evitare che la convinzione di agire

impunemente in quel modo lo portasse, nell'evoluzione della sua personalità, ad una progressiva assunzione di comportamenti antisociali.

A ciò si aggiunga la volontà di realizzare un sostegno solidaristico-protettivo nei confronti del soggetto debole di quella micro-comunità (G.), unitamente alla esigenza di non accreditare di fronte a tutta la classe modelli comportamentali negativi di prevaricazione sugli altri che trascurano gli effetti psicologici di certe offese verbali.

Gli strumenti utilizzati per perseguire dette finalità non appaiono impropri o sproporzionati, ancorché connotati da uno stile comunicativo superato.

La apparente durezza dell'intervento deve tenere conto della l'esigenza di intervenire tempestivamente e del contesto su cui incide l'azione della V.

Senza poter contare su programmi di prevenzione gestiti dall'istituto, l'imputata ha comunque spiegato al diretto interessato e alla classe le ragioni della sua azione, sin dal momento in cui ha affidato il compito al C., cercando il dialogo costruttivo e lanciando un messaggio chiaramente percepito dai suoi alunni, compreso lo stesso C.

In altri termini, non è ravvisabile nella condotta della V. alcun motivo di rancore, vessazione, umiliazione, sopraffazione ma solo l'esigenza di fornire una risposta educativa rispetto ad un episodio pericoloso per evoluzione dei comportamenti del C. e di tutta la classe.

PQM

Assolve V. dai reati a lei ascritti perché i fatti non sussistono.

Rigetta le istanze della parte civile.

Palermo, 27 giugno 2007.

Il Giudice